

Pubblicato il 22/06/2021

N. 00101/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2021, proposto dal Consorzio Stabile Build s.c. a r.l. (già Consorzio Stabile Alveare Network), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Fabio Fargetta e Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bobbio, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l'avvocato Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso la sede dell'Avvocatura della Provincia;

Patrimonio del Trentino S.p.A., non costituita in giudizio;

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, non costituita in giudizio;

nei confronti

Consorzio Integra Soc. coop., Consorzio Lavoro Ambiente, Gruber S.r.l., Clea Soc. coop, C.L.B. Soc. coop, Clera Soc. coop., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del dirigente della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 23 aprile 2021, avente il seguente oggetto: *“Annullamento d’ufficio, ai sensi degli articoli 21-octies e 21-novies della legge n. 241 del 1990, dell’aggiudicazione della gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento lavori di realizzazione di nuovo palasport in Riva del Garda (Tn), loc. Baltera disposta a favore del consorzio Stabile Alveare network s.c. a r.l. (ora Consorzio Stabile Build S.c. a. r.l.), con successivo scorrimento della graduatoria”*, della comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, di cui alla nota prot AT55271-1098/18 del 23 marzo 2021, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove *medio tempore* già disposto in favore del costituendo RTI tra il Consorzio Integra Soc. Coop. (mandatario), il Consorzio Lavoro Ambiente (mandante) e la Gruber S.r.l. (mandante), nonché del contratto di appalto, ove *medio tempore* stipulato, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compreso, in via subordinata, il documento di gara denominato PSR.E.v1.R.100, limitatamente al paragrafo 2.2.4, sezione A.3, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove *medio tempore* stipulato, e accertamento del diritto del Consorzio ricorrente a subentrare nel contratto di appalto ove *medio tempore* stipulato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure*

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l'articolo 25 rubricato "*Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo*", come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 33 del 4 novembre 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, il consigliere Carlo Polidori e uditi gli avvocati Federico Tedeschini, Fabio Fargetta e Fabiana Seghini per la società Ricorrente, e Giuliana Fozzer per la Provincia Autonoma di Trento, presenti con collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Provincia autonoma di Trento, su delega di Patrimonio del Trentino S.p.A., ha indetto una gara telematica, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo Palasport situato nel comune di Riva del Garda (Tn), in località Baltera.

2. Per quanto interessa in questa sede, il disciplinare di gara prevedeva

come categoria prevalente dei lavori la OS18-A (categoria nella quale erano ricomprese anche le lavorazioni in categoria OS4, OS5, OG9 e OS19), mentre le categorie scorporabili venivano suddivise in: A) categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OG1, OS3, OS13, OS18-B, OS28, OS33); B) categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria (OS1, OS6, OS7); C) categoria scorporabile SIOS a qualificazione obbligatoria (OS30). Quanto alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, secondo il disciplinare di gara, le lavorazioni *“sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare per intero le predette lavorazioni, pena l’esclusione”*.

Il disciplinare di gara prevedeva altresì, con riferimento ai *“requisiti delle imprese singole”*, che *“L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OS18-A, alla categoria scorporabile SIOS OS30 e alle categorie scorporabili e subappaltabili OG1, OS1, OS3, OS6, OS7 (tale categoria deve ritenersi, peraltro, indicata per errore essendo tra quelle a qualificazione non obbligatoria), OS13, OS18B, OS28 e OS33 per i relativi importi”*.

Quanto all’eventuale dichiarazione di subappalto, il disciplinare di gara prevedeva (al punto 3.A.3), che: *“... qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “allegato economico” ...”*. Inoltre al punto 4.1 del disciplinare di gara era previsto che: *“in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti NON sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D (del Documento di gara unico europeo - DGUE), ma è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all’offerta economica (fac simile allegato G)”*.

Quanto alla valutazione delle offerte tecniche, il disciplinare di gara rinviava

all'apposito allegato, denominato *“Criteri di valutazione delle offerte”*, ove (al punto 2.2.4, lettera A.3.2) - avuto riguardo al seguente criterio *“impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km”* - si prevedeva quanto segue: *“si intende premiare, nell'eventuale ricorso a contratti di subappalto o di nolo a caldo, le imprese che sub affidano i lavori a ditte con sede operativa localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. La finalità di tale criterio è ambientale e correlata alla conduzione del cantiere potendosi ipotizzare maggiore facilità di controllo delle attività, risparmio economico e conseguentemente giustificare il contenimento dei costi generali della commessa. Si precisa che il Concorrente si deve limitare ad indicare esclusivamente la percentuale del valore economico delle attività che l'impresa dichiara di voler sub affidare, tramite contratti di subappalto o di nolo a caldo, ad imprese con sede entro 60 km dalla sede del cantiere, rispetto al valore economico complessivo delle attività che l'impresa dichiara di voler sub affidare: non dovrà tassativamente indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti della “Offerta Economica”, pena l'esclusione automatica del Concorrente dalla gara. Si precisa altresì che qualora il concorrente decidesse di eseguire in proprio tutte le lavorazioni, e quindi di NON procedere ad alcun sub affidamento, verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo a questo indicatore. ...”*.

Infine nel modello di offerta tecnica messo a disposizione di tutti i concorrenti, sempre con riferimento all'eventuale impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km, era specificato quanto segue: *“nella cella di immissione più in alto delle due indicare no in caso di non ricorso al subappalto senza immettere sotto il dato percentuale, nel caso di ricorso a subappaltatori indicare invece sì e immettere sotto il dato percentuale”*.

3. Il Consorzio Stabile Build con il ricorso in esame riferisce di aver partecipato alla suddetta gara e che, non essendo in possesso delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS13 e OS33, ha dichiarato - sia nel DGUE, sia nell'allegato G all'allegato economico - di voler ricorrere al subappalto per tali categorie.

Il Consorzio riferisce altresì che la Commissione di gara al punto 13 del verbale del 30 gennaio 2019 ha dato atto che *«tutti i restanti concorrenti» (ivi compreso il Consorzio ricorrente) avevano presentato «regolarmente e con le modalità richieste la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.A.3 del bando di gara»* e che esso all'esito della valutazione delle offerte tecniche è risultato aggiudicatario dell'appalto. Tuttavia in sede di verifica dei requisiti dichiarati dal Consorzio ricorrente è stato rilevato *«che, in sede di offerta tecnica, detto consorzio ha dichiarato di non voler fare ricorso al subappalto, ottenendo così 11 punti, mentre, in sede di offerta economica, ha presentato dichiarazione di subappalto, peraltro necessaria ai fini della qualificazione dell'operatore economico»*. Di conseguenza la stazione appaltante con nota del 23 marzo 2021 ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione osservando al riguardo quanto segue: *«Nel DGUE il Consorzio ha dichiarato il possesso delle attestazioni SOA, tra le quali non figurano le categorie OS13 e OS33 richieste dal bando, con conseguente obbligo di subappalto se non possedute in quanto a qualificazione obbligatoria. In offerta tecnica il Consorzio ha dichiarato – con riferimento all'indicatore A.3.2 – Impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km – “NO” manifestando, pertanto, la volontà di non ricorrere al subappalto ed eseguire in proprio l'intera prestazione, ottenendo in tal modo 11 punti. In considerazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal Consorzio e dichiarati al medesimo ai fini della partecipazione alla gara nel DGUE, non poteva dunque essere ammessa, in sede di valutazione delle offerte tecniche, la dichiarazione resa dal consorzio di NON voler subappaltare alcuna lavorazione con conseguente attribuzione del punteggio corrispondente all'esecuzione in proprio di tutte le lavorazioni (11 punti - come risulta dal verbale di seconda seduta di data 30 gennaio 2019), come viceversa fatto avendo dato automatico rilievo alla dichiarazione resa. Accertato quanto sopra e considerato quindi che il consorzio non possiede le qualificazioni necessarie per eseguire le predette lavorazioni (cat. OS13 e cat. OS33) né potrebbe essere autorizzata a subappaltarle in forza della dichiarazione espressamente resa in sede di offerta tecnica, si*

intende procedere all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ai sensi degli articoli 21-octies e 21-novies della legge n. 241 del 1990 e al conseguente scorrimento della graduatoria».

Infine il Consorzio ricorrente rappresenta che - nonostante le osservazioni procedurali da esso presentate con nota del 30 marzo 2021, ove è stato chiarito che *«l'indicazione inserita nell'offerta tecnica era frutto di un evidente errore materiale nella compilazione del modello, facendo fede quanto espressamente dichiarato in sede di offerta economica»* - la stazione appaltante con il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato le ragioni addotte nella comunicazione di avvio del procedimento, ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, ai sensi degli articoli 21-octies e 21-novies della legge n. 241/1990, e lo scorrimento della graduatoria, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al costituendo RTI tra il Consorzio Integra Soc. Coop. (mandatario), il Consorzio Lavoro Ambiente (mandante) e la Gruber S.r.l. (mandante).

In particolare il provvedimento impugnato è motivato come segue: *«si conferma ... quale unica lettura di quanto indicato dal Consorzio, quella per cui, inserendo "NO", il Consorzio ha automaticamente espresso la propria volontà di non avvalersi di subappaltatori ed eseguire in proprio l'intera prestazione, per la quale però difettava delle necessarie attestazioni SOA nelle categorie OS13 e OS33. ... Il fatto che in sede di offerta economica il consorzio abbia reso dichiarazione di subappalto, che comprendeva le categorie OS 13 e OS33, non cambia le conclusioni cui l'amministrazione addiviene in ordine alla necessità di escludere il concorrente dalla gara in quanto le due dichiarazioni erano del tutto alternative ed in quanto tali inconciliabili - rendendo tale contraddizione assolutamente incerto il contenuto dell'offerta sul punto - considerando che non poteva certo decidere il seggio di gara a quale delle due concedere preferenza. Anche a voler per sola ipotesi accordare preferenza alla dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta economica, l'automatica conseguenza sarebbe in ogni caso l'irregolarità della discordante offerta tecnica riferita a quell'elemento di valutazione che valeva 11 punti e dunque decisivo per l'aggiudicazione».*

4. Degli atti impugnati il Consorzio ricorrente chiede l'annullamento deducendo i seguenti motivi.

I) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli articoli 3.A.3 e 4.1 del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere in alcune delle figure sintomatiche tipizzate (carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e sviamento).

Il disciplinare di gara era chiaro nel prevedere che, relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, l'intenzione dell'impresa concorrente di ricorrere al subappalto avrebbe dovuto essere espressa nell'offerta economica, mediante la compilazione e l'allegazione del modello "G", e che soltanto da tale documento avrebbe dovuto essere desunta l'effettiva volontà dell'impresa partecipante di ricorrere al subappalto, come risulta, altresì, dallo stesso disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che le imprese intenzionate a ricorrere al subappalto non erano tenute a compilare il DGUE nella parte relativa al subappalto. Pertanto la volontà espressa dal Consorzio ricorrente deve essere ricercata solamente nel proprio allegato "G", dal quale risulta l'intenzione di ricorrere al subappalto relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS13 e OS33, e tale intenzione trova conferma anche nel DGUE prodotto dal Consorzio stesso, che (pur non essendo tenuto alla compilazione di tale documento) ivi ha dato atto dell'intenzione di ricorrere al subappalto relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Deve allora ritenersi che il Consorzio ricorrente sia incorso in un mero errore materiale nella compilazione della propria offerta tecnica, indicando al punto A.3.2 (relativo al subappalto) un «No» invece di un «Si», e quindi

nella fattispecie può trovare applicazione la consolidata giurisprudenza che ammette la rettifica dell'errore contenuto nell'offerta a condizione che si tratti di un mero errore materiale, riconoscibile *ictu oculi*, e che la rettifica non si sostanzi in un'operazione modificativa o integrativa dell'offerta. Del resto, che nella fattispecie si tratti di un mero errore materiale risulta chiaramente dall'allegato "G" costituente parte dell'offerta economica del Consorzio ricorrente, che - come innanzi indicato - costituisce il documento fondamentale dal quale desumere la volontà del concorrente.

Invece l'amministrazione ha erroneamente ritenuto prevalente, ai fini della manifestazione di volontà di ricorrere o meno al subappalto, quanto dichiarato dal Consorzio ricorrente nella propria offerta tecnica; ma così operando ha violato quanto disposto dal disciplinare di gara, sia al punto 3.A.3, sia al punto 4.1.

In definitiva, non essendo revocabile in dubbio, alla luce di quanto previsto nel disciplinare di gara e dell'insieme delle dichiarazioni prodotte dal Consorzio ricorrente, la volontà del Consorzio stesso di ricorrere al subappalto relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS13 e OS33, la Stazione appaltante - avvedutasi della discrasia presente nell'offerta tecnica - avrebbe dovuto provvedere direttamente a correggere l'errore materiale ovvero, in alternativa, ricorrere al soccorso istruttorio. Del resto, secondo la giurisprudenza, il ricorso al soccorso istruttorio non costituisce una mera facoltà per l'amministrazione, bensì un doveroso *modus procedendi* volto a superare inutili formalismi, in nome del principio del *favor participationis*. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che, se l'offerta (intesa come insieme di dichiarazioni e documenti) è già completa di tutti i dati richiesti dai documenti di gara (come nel caso in esame), la correzione dell'errore materiale si configura come un'attività meramente ricognitiva, e non integrativa dell'offerta.

Ne rileva in senso contrario quanto ulteriormente affermato nel

provvedimento impugnato, ove si legge che: «... anche ad ammettere che, come sostenuto dal Consorzio, indicando “NO” abbia inteso rappresentare la volontà di fare ricorso a subappaltatori con sede nel raggio di 60 km in misura superiore al 70%, il seggio di gara non avrebbe in ogni caso potuto procedere alla correzione del supposto errore (intendendo SI laddove era indicato NO) in quanto era comunque richiesta l’indicazione di una percentuale da cui non era possibile prescindere e non poteva certamente essere individuata ex post in sede di rettifica della supposta dichiarazione errata, avendo ciò comportato un’indebita integrazione di una lacuna dell’offerta del concorrente, al fine di renderla conforme alle previsioni della lex specialis. Se corrisponde infatti al vero che, come affermato dal Consorzio, “la legge di gara prevedeva l’attribuzione di 11 punti sia nel caso di ricorso a subappaltatori con sede nel raggio di 60 km in misura superiore al 70%, sia nel caso di esecuzione in proprio (...)”, il modulo di offerta tecnica specifica chiaramente che, nel caso di immissione “SI”, ovvero della dichiarazione di avvalersi di subappaltatori, sarebbe stato necessario inserire anche il dato percentuale. In altre parole, la asserita volontà del Consorzio di ricorrere al subappalto in favore di subappaltatori prossimi in misura maggiore del 70%, sarebbe stata correttamente espressa solo inserendo nel modulo di offerta tecnica “SI” e, nella casella sottostante, il dato percentuale. Viceversa, il consorzio ha dichiarato espressamente “NO” manifestando volontà inequivocabile che non può che comportare - vista l’assenza di attestazione SOA nelle categorie OS13 e OS33 - l’esclusione stante l’inderogabile principio di immutabilità dell’offerta».

Invero il Consorzio ricorrente, nel barrare la casella “NO” nel modulo d’offerta tecnica, ha inteso indicare soltanto che la percentuale di ricorso al subappalto sarebbe stata superiore alle percentuali indicate nelle caselle immediatamente accanto ($20 \leq \% \leq 40$; $40 < \% \leq 70$; $> 70\%$), ritenendo - sia pur erroneamente - che la casella SI/NO fosse riferita alle percentuali del subappalto sopra indicate, e non alla volontà di non ricorrere al subappalto in misura superiore al 70%. Quindi il Consorzio è senz’altro incorso in «una svista redazionale» - non essendosi avveduto delle istruzioni per la

compilazione del modulo relativo all'offerta tecnica - anche perché è stato indotto in errore dal modulo stesso, ove l'opzione "NO" era da apporre in corrispondenza alle ipotesi di ricorso a subappaltatori prossimi alle aree di intervento in percentuali inferiori al 70%.

Né l'intenzione di subappaltare in percentuale superiore al 70% ad imprese con sede nel raggio di 60 km poteva essere diversamente interpretata. Anzitutto, il Consorzio ricorrente, non essendo in possesso delle due categorie a qualificazione obbligatoria, non avrebbe potuto far altro che subappaltarle per interno ad un'unica impresa nel raggio di 60 km; ciò in quanto non aveva senso procedere a subappalti tra diverse imprese con sedi differenti per ogni singola categoria. Inoltre, non essendo il Consorzio ricorrente tenuto a dimostrare sin dalla partecipazione alla gara a quale impresa avrebbe fatto ricorso in sede di subappalto, appare evidente l'illogicità della scelta di indicare una percentuale inferiore al 70%.

II) *Violazione e/o falsa applicazione del principio del clare loqui e del principio dell'affidamento incolpevole.*

In via subordinata il Consorzio ricorrente lamenta che non erano chiare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante, nell'allegato denominato "PSR.E.v1.R.100 Criteri di valutazione delle offerte", ai fini della compilazione del "Modello Offerta Tecnica PSR.1a". Ed invero al paragrafo 2.2.4, sezione A.3, si prevedeva solamente che: *"qualora il concorrente decidesse di eseguire in proprio tutte le lavorazioni, e quindi di non procedere ad alcun subaffidamento, verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo a questo indicatore"*, così lasciando intendere solamente che *«in mancanza di ricorso al subappalto si sarebbe attribuito il punteggio massimo ma giammai che per procedere in tal senso era necessario indicare "NO" nella tabella redatta dall'Amministrazione»*. Tuttavia ciò ha ingenerato confusione nelle imprese partecipanti alla gara e, quindi, se fosse ritenuta corretta la tesi in base alla quale è stato adottato l'impugnato provvedimento di annullamento d'ufficio, la *lex specialis* dovrebbe essere

annullata, stante la sua equivocità.

5. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 7 giugno 2021 ha replicato alle suesposte censure osservando che il Consorzio ricorrente ammette di essere incorso in errore nella compilazione dei moduli relativi alla propria offerta e, quindi, per superare le ragioni che hanno determinato l'annullamento dell'aggiudicazione, *«propone in giudizio una lettura atomistica e strumentale dei documenti dell'offerta, tutta orientata a dare esclusiva prevalenza ai contenuti degli allegati all'offerta economica»*; tuttavia la volontà manifestata dal Consorzio avrebbe dovuto *«emergere coerentemente dal contenuto dell'offerta globalmente considerata»*, e comunque, *«anche a voler per sola ipotesi accordare esclusivo rilievo/preferenza alla dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta economica, l'automatica conseguenza sarebbe in ogni caso l'irregolarità della discordante offerta tecnica riferita a quell'elemento di valutazione, che valeva 11 punti, dunque decisivo per l'aggiudicazione»*.

In particolare, con riferimento alla possibilità, invocata da controparte, di correzione dell'errore materiale, secondo la Provincia, la dichiarazione resa in sede di offerta tecnica dal Consorzio - che ha inserito un "NO" nella cella superiore posta in corrispondenza della sezione A.3.2 - sta ad indicare la volontà di non ricorrere al subappalto e di eseguire in proprio l'intera prestazione, perché il modello di offerta tecnica messo a disposizione delle imprese partecipanti alla gara specificava inequivocabilmente che *“nella cella di immissione più in alto delle due indicare no in caso di non ricorso al subappalto senza immettere sotto il dato percentuale, nel caso di ricorso a subappaltatori indicare invece sì e immettere sotto il dato percentuale”*.

Inoltre, sempre secondo la Provincia, anche a voler ammettere che - come sostenuto dal Consorzio ricorrente nelle proprie osservazioni - esso inserendo un "NO" nella cella superiore posta in corrispondenza della sezione A.3.2 abbia inteso manifestare la volontà di far ricorso a

subappaltatori con sede nel raggio di 60 Km in misura superiore al 70% - *«il Seggio di gara mai avrebbe in ogni caso potuto procedere alla correzione del supposto errore (intendendo SI laddove era indicato NO), in quanto era comunque richiesta l'indicazione di una percentuale del subappalto, dalla quale non era possibile prescindere e che non poteva certamente essere individuata ex post in sede di rettifica della supposta dichiarazione errata, atteso che ciò avrebbe comportato all'evidenza un'indebita integrazione di una lacuna dell'offerta del concorrente, al fine di renderla conforme alle previsioni della lex specialis».*

6. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2021 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020.

DIRITTO

1. Essendo trascorsi oltre dieci giorni dalla notificazione del ricorso (24 maggio 2021) e sussistendo tutte le condizioni previste dell'art. 60 cod. proc. amm., il giudizio può definito del giudizio con sentenza in forma semplificata.

2. Come ricordato dal Consorzio ricorrente, la giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; id., Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752), anche di questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 5 marzo 2021, n. 35), ha puntualmente definito i limiti entro i quali l'errore materiale commesso dall'impresa che partecipa ad una gara pubblica nella predisposizione della propria offerta può essere emendato mediante un intervento correttivo.

In particolare, fermo restando che il concorrente è gravato dall'obbligo di diligenza ex art. 1176 cod. civ, è stato precisato che *«sussiste nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo liberamente modificare quanto ha dichiarato in sede di gara adducendo errori "di distrazione", in quanto al momento della*

presentazione, l'offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata. Per poter eccezionalmente ammettere la sua correzione per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che attraverso tale stratagemma possa addivenirsi alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Pertanto, solo quando sia assolutamente certo che di mero errore materiale si sia trattato, è possibile consentire la sua correzione nei limiti indicati in giurisprudenza. ... È principio consolidato che le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto Tale attività interpretativa può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente Più in particolare, la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di "errore materiale", necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzii in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente ...» (così Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998, cit.).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel presente giudizio non vi è contestazione sulla sussistenza di una palese incongruenza tra quanto dichiarato dal Consorzio ricorrente nella propria offerta economica e quanto dichiarato dal Consorzio stesso nella propria offerta tecnica in merito alla volontà di ricorrere al subappalto.

Difatti il Consorzio nella propria offerta economica - e, in particolare, nell'allegato "G" (ossia nell'apposito modello di dichiarazione di subappalto) - ha inequivocabilmente dichiarato l'intenzione di subappaltare

per intero le lavorazioni di cui alle categorie OS13 e OS33. Tuttavia il Consorzio stesso nella propria offerta tecnica - e, in particolare, nella sezione A.3.2, relativa al proprio *“Impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km”* - ha altrettanto inequivocabilmente manifestato l'intenzione di non ricorrere al subappalto (pur non essendo in possesso della qualificazione richiesta per le lavorazioni di cui alle categorie OS13 e OS33), perché ha inserito la dicitura *“NO”* nella cella superiore, posta in corrispondenza della sezione A.3.2. Decisivo rilievo assume al riguardo la circostanza che la stazione appaltante nel riquadro relativo alla sezione A.3.2 del modulo predisposto per la presentazione dell'offerta tecnica abbia precisato quanto segue: *“nella cella di immissione più in alto delle due indicare no in caso di non ricorso al subappalto senza immettere sotto il dato percentuale, nel caso di ricorso a subappaltatori indicare invece sì e immettere sotto il dato percentuale”*. Dunque - a fronte di tali puntuali istruzioni impartite dalla stazione appaltante - non vi è dubbio che il Consorzio ricorrente, avendo inserito un *“NO”* nella cella superiore, posta in corrispondenza della sezione A.3.2, e non avendo inserito alcun dato percentuale nella cella inferiore, abbia manifestato (quantomeno) nella propria offerta tecnica l'intenzione di non ricorrere al subappalto e di eseguire in proprio l'intera prestazione, così ottenendo l'attribuzione di 11 punti.

4. A fronte di tale palese incongruenza tra le due dichiarazioni, le parti hanno sostenuto tesi opposte circa la condotta che avrebbe dovuto tenere l'amministrazione nella valutazione dell'incongruenza stessa.

Secondo la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato e ribadita dalla Provincia nei propri scritti difensivi, quanto dichiarato dal Consorzio nella propria offerta tecnica non configura un mero errore materiale, suscettibile di rettifica (nel senso che il seggio di gara avrebbe dovuto intendere come un *“SI”* la dicitura *“NO”* inserita nella cella superiore posta in corrispondenza del riquadro relativo alla sezione A.3.2 e, quindi, invitare il

concorrente a rettificare quanto erroneamente dichiarato), perché *«era comunque richiesta l'indicazione di una percentuale da cui non era possibile prescindere e che non poteva certamente essere individuata ex post in sede di rettifica della supposta dichiarazione errata, avendo ciò comportato un'indebita integrazione di una lacuna dell'offerta del concorrente, al fine di renderla conforme alle previsioni della lex specialis»*.

In particolare, secondo quanto indicato in motivazione dalla Provincia, se è vero che la *lex specialis* prevede l'attribuzione di 11 punti tanto nel caso di ricorso a subappaltatori con sede nel raggio di 60 km in misura superiore al 70% quanto nel caso di esecuzione dell'appalto in proprio, è altrettanto vero che *«il modulo di offerta tecnica specifica chiaramente che, nel caso di immissione "SI", ovvero della dichiarazione di avvalersi di subappaltatori, sarebbe stato necessario inserire anche il dato percentuale»*; dunque *«la asserita volontà del Consorzio di ricorrere al subappalto in favore di subappaltatori prossimi in misura maggiore del 70% sarebbe stata correttamente espressa solo inserendo nel modulo di offerta tecnica "SI" e, nella casella sottostante, il dato percentuale»* e, quindi, nella fattispecie *«il principio del favor participationis non può che soccombere rispetto a quello della par condicio dei partecipanti e, soprattutto, a quello di autoresponsabilità dell'operatore economico»*.

Sempre secondo la Provincia, le due dichiarazioni relative al subappalto (quella contenuta nell'offerta tecnica e quella contenuta nell'offerta economica) sono inconciliabili tra loro, e ciò rende *«assolutamente incerto il contenuto dell'offerta»* del Consorzio, fermo restando che - anche a voler ritenere prevalente la dichiarazione contenuta nell'offerta economica - comunque al Consorzio non potrebbe essere attribuito il punteggio massimo (11 punti) previsto in relazione al criterio *“Impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km”*, punteggio risultato *«decisivo per l'aggiudicazione»*.

A questa tesi si contrappone quella sostenuta dal Consorzio nel primo motivo di ricorso, secondo la quale, a fronte della palese incongruenza tra

le due dichiarazioni, l'amministrazione - tenuto conto di quanto previsto ai punti 3.A.3 e 4.1 del disciplinare di gara, nonché di quanto dichiarato dal Consorzio stesso nel proprio DGUE, ove è stato dato atto dell'intenzione di ricorrere al subappalto relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria - avrebbe dovuto ritenere prevalente la dichiarazione contenuta nell'offerta economica e considerare quella discordante, contenuta nell'offerta tecnica come un mero errore materiale, suscettibile di rettifica. Invece il seggio di gara, ritenendo prevalente quanto dichiarato dal Consorzio nella propria offerta tecnica, avrebbe violato i punti 3.A.3 e 4.1 del disciplinare di gara.

Sempre secondo il Consorzio ricorrente, la propria offerta sarebbe completa di tutti i dati richiesti dalla *lex specialis* - ivi compreso quello necessario ai fini dell'attribuzione di 11 punti in relazione al criterio "*Impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km*" - e, quindi, la correzione dell'errore contenuto nell'offerta tecnica (operata direttamente dall'amministrazione o dal Consorzio stesso, previa attivazione del soccorso istruttorio) non si sarebbe tradotta in un'inammissibile integrazione dell'offerta stessa. Difatti tale errore era senz'altro riconoscibile, sia perché l'offerta (intesa come insieme di dichiarazioni e documenti) dell'impresa che partecipa ad una gara pubblica deve essere valutata unitariamente, sia perché nella fattispecie con la dicitura "NO" è stato indicato soltanto che la percentuale di ricorso al subappalto sarebbe stata superiore alle percentuali indicate nelle caselle immediatamente accanto. Inoltre l'errore commesso sarebbe stato determinato dalla struttura del modello stesso, nel quale la dicitura "NO" andava apposta in corrispondenza delle diverse opzioni di ricorso a subappaltatori con sede nel raggio di 60 km in percentuali inferiori al 70%.

Infine il Consorzio ricorrente sostiene che non poteva residuare alcun dubbio circa la propria intenzione di subappaltare ad imprese con sede nel

raggio di 60 km in percentuale superiore al 70%, con conseguente attribuzione di 11 punti, sia perché non avrebbe avuto senso non subappaltare per intero ad un'unica impresa nel raggio di 60 km le lavorazioni di cui alle categorie OS13 e OS33, sia perché non avrebbe avuto senso indicare una percentuale di subappalto inferiore al 70%.

5. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa innanzi tutto perché le disposizioni di cui ai punti 3.A.3 e 4.1 del disciplinare di gara non possono essere interpretate nel senso che l'Amministrazione, a fronte delle contrastanti dichiarazioni del Consorzio ricorrente, per stabilire l'effettiva volontà del Consorzio stesso di ricorrere o meno al subappalto avrebbe dovuto tenere conto soltanto - o comunque prevalentemente - di quanto dichiarato nell'offerta economica.

Giova al riguardo rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 21 dicembre 2020, n. 209), l'interpretazione degli atti amministrativi - ivi compresi i bandi di gara - soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. cod. civ. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali, assume carattere preminente quella basata sull'interpretazione letterale del documento, con esclusione di ogni ulteriore opzione ermeneutica in caso di clausole assolutamente chiare; inoltre, in caso di omissioni o ambiguità delle singole clausole, è ben possibile il ricorso ad altri canoni ermeneutici, ivi compreso quello dettato dall'art. 1363 cod. civ., secondo il quale *“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”*.

Ciò posto, è ben vero che in caso di ricorso al subappalto il disciplinare di gara al punto 3.A.3 richiedeva al concorrente di *“caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore”*, classificandola nella categoria *“Allegato economico”*, e al punto 4.1 precisava che il concorrente non era tenuto a compilare la parte II, lettera

D, del DGUE, essendo richiesta *“la presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.A.3 da allegare all’offerta economica (fac simile allegato G)”*. Tuttavia in base alla *lex specialis* il ricorso al subappalto rilevava non solo ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del contratto, ma anche ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi. In particolare, come precisato al punto 2.2.4, lettera A.3.2, dell’allegato denominato *“Criteri di valutazione delle offerte”*, mediante la previsione del criterio di valutazione *“impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km”* la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha inteso *“premiare, nell’eventuale ricorso a contratti di subappalto o di nolo a caldo, le imprese che sub affidano i lavori a ditte con sede operativa localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. La finalità di tale criterio è ambientale e correlata alla conduzione del cantiere potendosi ipotizzare maggiore facilità di controllo delle attività, risparmio economico e conseguentemente giustificare il contenimento dei costi generali della commessa”*. Per tale ragione la stazione appaltante ha ritenuto di attribuire un punteggio variabile in funzione della percentuale del valore economico delle attività che l’impresa concorrente avesse dichiarato di voler subappaltare ad imprese con sede entro 60 km dalla sede del cantiere (e, in particolare, tre punti in caso di percentuale compresa tra il 20% e il 40%, sei punti in caso di percentuale compresa tra il 40% e il 70%, 11 punti in caso di percentuale superiore al 70%), precisando altresì che sarebbero stati attribuiti 11 punti (ossia il punteggio massimo) anche nel caso in cui l’impresa avesse deciso di eseguire in proprio tutte le lavorazioni, ossia di non ricorrere al subappalto. Dunque - stante la duplice, pari rilevanza attribuita dalla *lex specialis* al ricorso al subappalto, ossia tanto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, quanto ai fini della valutazione delle offerte tecniche, e tenuto conto del canone ermeneutico secondo il quale le clausole del bando si interpretano le une per mezzo delle altre - il Collegio ritiene che ciascun

concorrente avrebbe dovuto garantire la piena coerenza tra quanto dichiarato nell'offerta tecnica e quanto dichiarato nell'offerta economica e che, in ogni caso, non vi sia ragione per ritenere che la dichiarazione relativa al subappalto contenuta nell'offerta economica del Consorzio debba automaticamente prevalere su quella contenuta nell'offerta tecnica. Pertanto, in presenza delle contrastanti dichiarazioni del Consorzio ricorrente, deve farsi applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, innanzi richiamati, per stabilire se l'amministrazione fosse tenuta, o meno, a considerare la dichiarazione relativa al subappalto contenuta nell'offerta economica del Consorzio come il frutto di un mero errore materiale.

6. Ciò posto, coglie nel segno la stazione appaltante sia quando afferma che la dichiarazione resa dal Consorzio nella propria offerta tecnica non si configura come un mero errore materiale, in quanto tale suscettibile di rettifica, sia quando afferma che la relativa dichiarazione non è affatto conciliabile con quanto dichiarato dal Consorzio stesso nella propria offerta economica, sicché tale contraddizione rende *«assolutamente incerto il contenuto dell'offerta sul punto»* e, comunque, *«non poteva certo decidere il seggio di gara»* quale delle due dichiarazioni ritenere prevalente, né tantomeno invitare il Consorzio a precisare quale fosse la propria effettiva volontà in merito al ricorso al subappalto

Come già evidenziato innanzi, secondo la giurisprudenza in materia di gare pubbliche sussiste un errore materiale, suscettibile di rettifica, se l'errore stesso è riconoscibile *ictu oculi* da parte di chiunque, attraverso la mera lettura della domanda di partecipazione alla gara, ed è riconoscibile *ex ante*, senza alcun'indagine circa l'effettiva volontà del concorrente e senza alcuna attività istruttoria da parte dell'amministrazione procedente (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; T.A.R. Lazio, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 62).

Ebbene il Consorzio ricorrente, a riprova del fatto che la dichiarazione contenuta nella propria offerta tecnica costituirebbe un mero errore materiale, sostiene di non essersi avveduto delle istruzioni per la compilazione del modello relativo all'offerta tecnica e che l'errore sarebbe stato indotto dalla poca chiarezza della struttura del modello stesso. Tuttavia tali affermazioni sono palesemente smentite da una semplice lettura delle istruzioni fornite dalla stazione appaltante per la compilazione della sezione A.3.2. Deve infatti ribadirsi che, secondo tali istruzioni, *“nella cella di immissione più in alto delle due indicare no in caso di non ricorso al subappalto senza immettere sotto il dato percentuale, nel caso di ricorso a subappaltatori indicare invece sì e immettere sotto il dato percentuale”*. Dunque, a fronte di tali inequivocabili istruzioni, non si vede come il Consorzio ricorrente - pur avendo inserito la dicitura “NO” nella cella superiore corrispondente alla sezione A.3.2 e non avendo inserito alcun dato percentuale nella cella inferiore - possa in giudizio sostenere di aver manifestato la propria intenzione di non ricorrere al subappalto e di eseguire in proprio l'intera prestazione.

Ma allora, se il Consorzio ricorrente ha ragione quando invoca la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2021, n. 3539) secondo la quale l'offerta del concorrente deve essere oggetto di una valutazione unitaria da parte del seggio di gara, parimenti ha ragione la stazione appaltante quando afferma che proprio una valutazione unitaria nella fattispecie ha fatto emergere un'insanabile contraddizione, che rende *«assolutamente incerto il contenuto dell'offerta»* nella parte relativa al ricorso al subappalto. Dunque vi è motivo di ritenere che l'Amministrazione abbia correttamente disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore del Consorzio.

7. Fermo restando quanto precede - seppure si ritenesse che il seggio di gara per stabilire l'effettiva volontà di ricorrere o meno al subappalto

avrebbe dovuto tenere conto solo ed esclusivamente di quanto dichiarato dal Consorzio nella propria offerta economica e, quindi, considerare come un "SI" la dicitura "NO" inserita nella cella superiore corrispondente alla sezione A.3.2 dell'offerta tecnica - comunque il primo motivo di ricorso non potrebbe essere accolto. Difatti la stazione appaltante coglie nel segno anche quando afferma, in via subordinata, che la dichiarazione resa dal Consorzio in relazione al proprio impegno ad avvalersi di subappaltatori con sede nel raggio di 60 km comunque non garantirebbe l'attribuzione di 11 punti, ossia di un punteggio che è risultato «*decisivo per l'aggiudicazione*» (sul punto non vi è contestazione).

Anche a tal riguardo assumono infatti decisivo rilievo le istruzioni fornite dalla stazione appaltante per la compilazione della sezione A.3.2. Deve infatti ulteriormente ribadirsi che, secondo tali istruzioni, nel caso di ricorso al subappaltato l'impresa concorrente avrebbe dovuto specificare anche il relativo dato percentuale, corrispondente ad un punteggio variabile da 0 a 11. Invero il Consorzio ricorrente afferma che non poteva residuare alcun dubbio circa la propria intenzione di subappaltare ad imprese con sede nel raggio di 60 km in percentuale superiore al 70% (con conseguente attribuzione di 11 punti) in quanto non avrebbe avuto senso non subappaltare per intero ad un'unica impresa nel raggio di 60 km categorie 0S13 e 0S33, né avrebbe avuto senso indicare una percentuale di subappalto inferiore al 70%: ma in questo modo il Consorzio medesimo dimostra di ritenere che il seggio di gara avrebbe dovuto svolgere un'indagine circa l'effettiva sua volontà; indagine, questa, che viceversa non è consentita quando si tratta di emendare un errore materiale.

In definitiva, anche per tali ragioni, il Collegio ritiene corretta la conclusione dell'amministrazione secondo la quale nella fattispecie «*il principio del favor participationis non può che soccombere rispetto a quello della par condicio dei partecipanti e, soprattutto, a quello di autoresponsabilità dell'operatore*

economico».

8. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata dal Consorzio ricorrente in quanto preordinato all'annullamento dell'intera gara e, quindi, alla tutela dell'interesse strumentale alla ripetizione della gara stessa.

Lamenta il Consorzio l'equivocità delle istruzioni fornite nell'allegato denominato "PSR.E.v1.R.100 Criteri di valutazione delle offerte" ai fini della compilazione del modello relativo all'offerta Tecnica, osservando che in tali criteri si prevedeva solamente che, *"qualora il concorrente decidesse di eseguire in proprio tutte le lavorazioni, e quindi di non procedere ad alcun subaffidamento, verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo a questo indicatore"*. Quindi la *lex specialis* avrebbe lasciato intendere soltanto che *«in mancanza di ricorso al subappalto si sarebbe attribuito il punteggio massimo, ma giammai che per procedere in tal senso era necessario indicare "NO" nella tabella redatta dall'Amministrazione»*.

Tuttavia, come già evidenziato dal Collegio, le indicazioni fornite nel predetto allegato devono essere lette unitamente alle ulteriori e del tutto inequivocabili istruzioni fornite dalla stazione appaltante per la compilazione della sezione A.3.2 del modello relativo all'offerta tecnica, ove è stato indicato che l'impresa concorrente non intenzionata a ricorrere al subappalto avrebbe dovuto inserire nella cella superiore corrispondente alla sezione A.3.2 la dicitura "NO", senza dunque immettere nella cella sottostante alcun dato percentuale. Neppure il secondo motivo può pertanto essere accolto.

9. In conclusione il ricorso deve essere respinto perché infondato.

10. In applicazione della regola della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente. Nulla si deve disporre per le spese con riferimento alle controinteressate, che non si sono costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 73 del 2021, lo respinge perché infondato.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite, complessivamente liquidate in misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020, e dell'art. 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Polidori

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO